

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-667 del 13/02/2023
Oggetto	Proc. MO12A0003. BENEVENTI ALBERTO. Rinnovo della concessione per la derivazione di acqua pubblica superficiale in comune di Montecreto per uso irrigazione agricola. Regolamento Regionale 41/2001 art. 27
Proposta	n. PDET-AMB-2023-686 del 10/02/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno tredici FEBBRAIO 2023 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Servizio autorizzazioni e concessioni sede di Modena

Oggetto: Procedimento MO12A0003. BENEVENTI ALBERTO. Rinnovo della concessione per la derivazione di acqua pubblica superficiale in comune di Montecreto per uso irrigazione agricola. Regolamento Regionale 41/2001 art. 27.

La Dirigente

Richiamata la determinazione regionale n. 255 del 19/01/2017, valida fino al 31/12/2021, con la quale è stata rinnovata a BENEVENTI ALBERTO, C.F. BNVLRT57P16F484B, la concessione per la derivazione di acqua pubblica superficiale in comune di Montecreto mediante opera di presa superficiale ubicata nel foglio 9 mappale 132 del N.C.T. per uso irrigazione agricola, con portata massima d'esercizio pari a 0,02 l/s e per un quantitativo massimo prelevabile di 21,92 mc/anno;

Ricevuta, con nota prot. n. PG/2021/175209 del 15/11/2021 da parte del richiedente la domanda di rinnovo della sopra citata concessione, entro i termini validi per cui, nelle more del rilascio del provvedimento, ha potuto continuare a esercitare legittimamente il prelievo;

Dato atto che:

- per quanto riguarda il parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po di cui all'art. 9 del R.R. 41/2001, ordinato a verificare la compatibilità della utilizzazione con le previsioni dei Piani di Tutela della risorsa idrica ed al controllo sull'equilibrio del bilancio idrico, la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. "Direttiva Derivazioni" (delibera 8/2015, aggiornata dalla delibera 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. "Metodo Era", definiti dalla medesima direttiva;

- ai sensi dell'art. 6 della delib. n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po, la Direttiva Derivazioni si applica a tutte le istanze di nuova derivazione e di rinnovo ricadenti nell'ambito territoriale di tutti i bacini idrografici del Distretto idrografico del Fiume Po;

Considerato che, in attesa dell'approvazione del II° aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di pianificazione 2021 - 2027, il Segretario Generale facente funzione dell'Autorità ha adottato, con

decreto n. 94/2022, le misure di salvaguardia che sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione del Piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni;

Vista la D.G.R. n. 2293/2021 "Terzo ciclo di Pianificazione 2022-2027: Presa d'atto degli elaborati costituenti il contributo della Regione Emilia-Romagna ai fini del riesame dei Piani Di Gestione Distrettuali 2021-2027 dei Distretti Idrografici del Fiume Po e dell'Appennino Centrale";

Accertato che la derivazione è esercitata dal bacino del corpo idrico superficiale Scoltenna, in particolare dal Fosso Campo Lungo, non censito nel Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna e risulta compatibile con le disposizioni contenute nel Piano di Gestione del Distretto idrografico Padano;

Verificato che:

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione della risorsa rientra nella tipologia d'uso "irrigazione agricola", di cui alla lettera a) dell'art. 152, comma 1, della L. R. 3/1999 e s.m.i.;

- l'importo del canone corrisponde al minimo previsto per la tipologia di appartenenza;

Verificato, inoltre, che il concessionario ha versato:

- il 15/11/2021, l'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione ordinaria, pari a € 90,00;

- il 26/01/2023 l'importo di € 61,20, pari alle quote dei canoni anticipate per le annualità 2022-2026, come da disciplinare di concessione allegato;

- il richiedente risulta in regola con il pagamento dei canoni e del deposito cauzionale;

Visti:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41;
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152 e s. m. i.;
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione

ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.) a far data dal 01.05.2016;

- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art.8;
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 65/2015, 787/2014, n. 1781/2015 e n. 2067/2015;
- la legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1415/2016, n. 1792/2016 e n. 2254/2015;
- il Decreto Legislativo n. 33/2013;
- la DDG 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la DDG n. 75/2021 - come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 - di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- la DDG 108/2022 con la quale la dott.ssa Valentina Beltrame è stata nominata Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni del SAC di Modena;

Ritenuto che, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita, la concessione possa **essere assentita fino al 31/12/2027**;

Dato atto che:

- come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE Dott. Giuseppe Bortone;

- il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è la Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro, Dr.ssa Valentina Beltrame e che le informazioni di cui all'art.13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

- su proposta della Responsabile del
Procedimento dott.sa Angela Berselli;

Per quanto precede

determina

a) **di rilasciare**, fatti salvi i diritti dei terzi, a BENEVENTI ALBERTO, C.F. BNVLRT57P16F484B, la concessione per la derivazione di acqua superficiale da corpo idrico superficiale denominato "Fosso Campo Lungo" in comune di Montecreto mediante pompa mobile ubicata nel foglio 9 mappale 132 del N.C.T. per uso irrigazione agricola, con portata massima d'esercizio pari a 0,02 litri/sec e per un quantitativo massimo prelevabile annuo di mc 21,92;

b) **di approvare** il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione, sottoscritto per accettazione dal concessionario, in data 26.01.2023, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da osservare nell'esercizio della concessione, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;

c) **di rettificare l'art. 5, punto 1. del sopracitato disciplinare come segue:**

*1. La concessione è assentita fino al **31/12/2027**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 della L.R. n. 41/2001.*

d) **di dare atto** che, in caso di mancato pagamento dei canoni, si procederà al recupero coattivo degli stessi secondo quanto previsto dall'art. 51 della L.R. n. 22.12.2009, n. 24;

e) **di ricordare** che tutte le derivazione afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2027. Qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi sopracitati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare o alla revoca dell'atto concessorio;

f) **di rendere noto** che i canoni, la cauzione e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;

g) **di attestare** che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico di A.R.P.A.E.;

h) **di notificare** al Concessionario la copia cartacea del presente atto tramite PEC/RACCOMANDATA A.R.;

i) **di dare atto** che la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del DPR n. 131/1986 risulta inferiore a euro 200,00;

j) **di stabilire** che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si procederà alla pubblicazione sul sito web di www.arpae.it nella sezione "Amministrazione trasparente";

k) **di informare** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giurisdizionale amministrativa per controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ai sensi del D.Lgs. n.104/2010, art. 133 comma 1 lettera b), nonché all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda le controversie concernenti canoni ed altri corrispettivi.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni
di ARPAE Modena

(Dr.ssa Valentina Beltrame)

Originale firmato digitalmente

Allegato parte integrante

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolato il rinnovo della concessione per la derivazione di acqua pubblica superficiale dal Fosso Campo Lungo (torrente Scoltenna) richiesto dalla Ditta **BENEVENTI ALBERTO**, C.F. BNLRT57P16F484B, con sede a Montecreto, loc. Casa Camoscio (C.A.P. 41025) - **codice procedimento MO12A0003** (Sinadoc n. 30922/2021).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. Il prelievo avviene, mediante opera di presa mobile, dal Fosso Campo Lungo (torrente Scoltenna) - bacino Perticara in Comune di Montecreto - Loc. Casa Camoscio.
2. L'opera di derivazione si posiziona in Comune di Montecreto (MO), su terreno di proprietà di Fiocchi Giulia:
 - censito al fg. n. 9, mapp. n. 132 del NCT del comune di Montecreto (MO); coordinate UTM RER: X = 638.590; Y = 903.901 (così determinate in base alle indicazioni contenute negli elaborati planimetrici allegati alla domanda originaria agli atti) nel corpo idrico suddetto.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata nominale massima di esercizio pari a 0,02 l/s e nel quantitativo massimo di volume pari a 21,92 m³/anno.
2. L'acqua può essere utilizzata esclusivamente ad uso irriguo, per irrigare un terreno avente estensione pari a 0,06 ha. adibito alla coltivazione di vite, ortaggi e piante da frutto.

Il prelievo di risorsa idrica è esercitato limitatamente al periodo stagionale compreso fra maggio e settembre di ogni anno e la quantità concessa viene prelevata per irrigazione di soccorso.
3. Il concessionario deve sospendere ogni prelievo qualora gli venga comunicato dal Servizio concedente il divieto di derivare acqua.

Al termine del prelievo la parte terminale delle apparecchiature di pescaggio dovrà essere opportunamente rimossa, al fine di facilitare l'attività di controllo da parte dell'Amministrazione.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone di concessione per l'annualità 2021 ammonta a € **12,24**. **Tuttavia è facoltà del Concessionario provvedere al pagamento anticipato dei canoni relativi alle annualità di validità del presente rinnovo (2022-2026), ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015. Pertanto, in tal caso, l'importo da anticipare ammonta a € 61,20 (2022-2026), fatto salvo l'importo a conguaglio a seguito di adeguamento con la percentuale ISTAT, definita per ciascuna anno a venire.**
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone alla Regione Emilia – Romagna entro il **31 marzo dell'anno** di riferimento aggiornandolo sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per

le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatta salva la facoltà della Giunta Regionale di aggiornare, entro il 31 ottobre di ogni anno, gli importi dei canoni annuali.

3. Il concessionario è tenuto al pagamento del canone anche se non può o non vuole fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.
4. In caso il concessionario eserciti il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
5. Si avverte che, in mancanza del pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito connesso all'utilizzo del demanio idrico.
6. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).
7. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. 41/2001).

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 8 comma 4) della L.R. n. 2 del 30.04.2015, l'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, è di **€ 250,00**.
2. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.
3. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ARTICOLO 5 - DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

1. **Il rinnovo della concessione**, ai sensi della deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 787 del 09.06.2014, è **assentito sino al 31/12/2026**, tenuto conto che la precedente concessione aveva validità fino al 31/12/2021, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001.
2. Nel caso in cui all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario è tenuto a presentare istanza di rinnovo prima della scadenza naturale del titolo.
3. Il concessionario che abbia presentato domanda di rinnovo può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo.
4. Il concessionario che non intende procedere al rinnovo della concessione, come in caso di rinuncia, è obbligato a provvedere a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dall'interesse pubblico generale, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente, ai sensi dell'art. 35 del R.R. n. 41/2001.

ARTICOLO 6 – REVOCA/DECADENZA DELLA CONCESSIONE

1. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione nei casi di cui all'art. 32 del R.R. n. 41/2001, qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. Alla cessazione dell'utenza il Concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dall'interesse pubblico generale, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente, ai sensi dell'art. 35 del R.R. 41/2001.
3. Nel caso in cui il Concessionario, obbligato al ripristino dei luoghi, non provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con oneri delle spese relative a carico del Concessionario.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI È ASSOGGETTATA LA CONCESSIONE

1. Dispositivo di misurazione

Ai sensi delle DGR n. 1195/2016 e n. 2254/2016 (3.2 "Auto-Approvvigionamento") sono esonerati sia dalla misurazione che dalla stima i prelievi/utilizzazioni di cui all'art. 36, comma 1, del R.R. n. 41/2001.

2. Cartello identificativo

Il concessionario è obbligato ad apporre mediante adesivo sull'opera di presa, o nelle sue immediate prossimità, il codice QR che rimanda al cartello identificativo della derivazione. Il codice verrà fornito unitamente alla determinazione di concessione.

L'adesivo deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione.

3. Variazioni

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento delle pompe e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso di questo Servizio dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata a questo Servizio concedente.

4. Sospensioni del prelievo

Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

5. Deflusso minimo vitale

Al fine di garantire la tutela dell'ecosistema fluviale, la portata da lasciare defluire in alveo del corpo idrico, a valle della sezione di prelievo, denominata DMV - Deflusso Minimo Vitale è quantificata nella misura di m^3/s 0,02 (l/s 20,0).

La portata così definita dovrà defluire in modo da assicurare la continuità del flusso idrico nel Fosso Campo Lungo (torrente Scoltenna). Nei periodi di magra il Concessionario è tenuto a verificare la portata presente nell'alveo del corso d'acqua a valle del punto di presa e a sospendere il prelievo ogni qualvolta accerti, o venga accertato dall'Autorità preposta, che tale portata è inferiore a quella calcolata o necessaria per il mantenimento in alveo del minimo deflusso vitale.

L'Amministrazione concedente può aumentare il predetto valore in funzione del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corpo idrico interessato dal prelievo, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

6. Subconcessione

E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza immediata del diritto a derivare.

7. Cessazione dell'utenza

Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

8. Responsabilità del concessionario

Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ART. 8 - VERIFICA DI CONGRUITÀ AGLI OBIETTIVI DI QUALITÀ PER TUTTI I CORPI IDRICI

1. La derivazione in argomento, afferente al corpo idrico di cui trattasi, individuato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, sarà soggetta a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2027, come disposto dalla D.G.R. n. 1195/2016.
2. Qualora tale verifica dovesse rilevare la non congruità agli obiettivi sopra citati, si procederà alla modifica delle condizioni fissate nel presente disciplinare e/o alla revoca della concessione, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

ART. 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

Firma per accettazione

X *Benedetti Adolfo*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.